



Federazione  
Nazionale degli  
Ordini della  
Professione di  
Ostetrica



Prot. n. 1587/2021

Roma, 17 dicembre 2021

Al Direttore generale delle professioni  
sanitarie e risorse umane del Ssn  
Ministero della Salute  
dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: **adempimenti ex art. 1 del [DL 26 novembre, 172](#) - Ulteriori chiarimenti.**

Gentile dott.ssa Ugenti,

si fa seguito alle note di chiarimenti già inoltrate (in data [30 novembre](#) e [1 dicembre](#) u.s.) dalle scriventi Federazioni per illustrare alcune ulteriori fattispecie segnalate dagli Ordini territoriali in relazione alla normativa in oggetto, rilevando al riguardo la necessità e l'urgenza di acquisire indicazioni in modo da consentire la legittima applicazione della normativa e, per l'effetto, l'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza da parte degli esercenti le professioni sanitarie in condizioni di massima sicurezza.

\*

**1. Il vigente comma 2 dell'art. 4 del [DL 44/2021](#)** rimette al medico di medicina generale l'attestazione dei motivi di accertato pericolo per la salute in virtù dei quali gli esercenti le professioni sanitarie possono essere esentati dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, ovvero può differirsi l'obbligo vaccinale.

Sono stati segnalati casi di iscritti non esentati dal medico di medicina generale ai quali, a seguito dell'anamnesi, non è stato successivamente somministrato il vaccino dai medici vaccinatori.

Anche in considerazione delle circolari emanate da codesto Ministero in materia ([0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P](#); [0035444-05/08/2021-DGPRES-DGPRES-P](#); [0041416-14/09/2021-DGPRES-DGPRES-P](#); [0053922-25/11/2021-DGPRES-DGPRES-P](#)) si è a chiedere se, allo stato, possano ritenersi valide le certificazioni di omessa e/o differita vaccinazione da parte dei medici vaccinatori. Tale aspetto potrebbe anche essere considerato ai fini di eventuale integrazione del testo in sede di conversione del decreto.

\*

**2. Con riguardo al comma 3 del citato art. 4**, nella parte in cui si prevede che in caso di presentazione della richiesta di vaccinazione la somministrazione debba eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito da parte dell'Ordine, si segnala come in considerazione dell'ampliamento delle richieste di vaccinazione si siano determinati tra la prenotazione e la somministrazione tempi di attesa tali da non consentire l'osservanza del termine indicato dalla normativa. Anche al riguardo si è a chiedere se gli Ordini possano considerare tale termine come meramente ordinatorio.

\*

**3.** Sempre con riferimento al **comma 3 del citato art. 4**, nella parte in cui si prevede che l'Ordine invita l'interessato a produrre/dimostrare/dichiarare “.... *l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1*” si chiede di voler esplicitare quando questa circostanza possa ritenersi realizzata chiarendo in modo esplicito quali sono i motivi di insussistenza dell'obbligo diversi – ovviamente – dall'attestazione di omissione o differimento.

La soluzione operativa emersa durante i nostri incontri sarebbe quella di limitarla alla presentazione - precedente ma anche contestuale e/o di risposta all'invito dell'Ordine - di una domanda di cancellazione dall'Albo.

Si chiede, pertanto, conferma della soluzione e dell'interpretazione proposta.

\*

**4.** Con riferimento al **comma 5** si osserva che la sospensione di cui al comma precedente sarà efficace fino alla comunicazione da parte del professionista al suo Ordine di iscrizione. Stante l'imminente attivazione della consultazione massiva della Piattaforma nazionale-DGC, che invierà una mail di avviso della presenza di una variazione nell'elenco dei professionisti irrispettosi dell'obbligo di completamento del ciclo vaccinale, si chiede se l'adempimento dell'obbligo vaccinale potrà considerarsi accertato anche quando accanto al nominativo dell'iscritto risulterà un 'esito positivo'.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

**Il Presidente  
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente  
FNCF**

Nausicaa Orlandi



**Il Presidente  
FNOMCeO**

Filippo Anelli



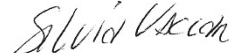
**La Presidente  
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente  
FNOPO**

Silvia Vaccari



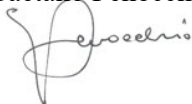
**La Presidente  
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



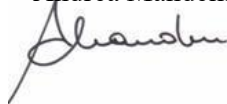
**Il Presidente  
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente  
FOFI**

Andrea Mandelli



**Il Presidente  
ONB**

Vincenzo D'Anna

